

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

OGGETTO: COMUNE DI CALTO – CONTRATTO DECENTRATO PARTE ECONOMICA 2019 E MODIFICA PARTE NORMATIVA

Oggi 04 dicembre 2019, nella sede del Comune di Calto, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, si è riunita la delegazione trattante, come istituita ai sensi dell'art.10 dello stesso CCNL.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Dott. Giovanni Cirillo	Segretario Comunale
Michele Fioravanti	Responsabile Area Amm.va Finanziaria

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
Renato Segala	RSU interna
Francesco Malin	CISL FP

RICHIAMATE


- La determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 354 del 12/09/2019 ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019. Parte stabile".
- La delibera di Giunta Comunale n. 67 del 22/10/2019 ad oggetto: "Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata triennio 2019/2021 e destinazione delle risorse variabili";
- La delibera di Giunta Comunale n. 70 del 27/11/2019 ad oggetto: "Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019/2021";

Che l'Art. 68 Fondo risorse decentrate sancisce:

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies; 90
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;



- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

PRESO ATTO

A) che la dotazione organica del Comune di Calto è quella risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno		1	0	2	1			4
Posti di ruolo a tempo parziale								
Somma		1	0	2	1			4

CIÒ PREMESSO

Le parti riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme sopra richiamate e,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto del contratto.

Riconoscimento di un importo pari ad euro 1.898,50 per l'indennità di turno spettante all'agente di polizia locale.

Riconoscimento di un importo pari ad euro 1,50 giornaliero per un totale di Euro 330,00 circa a titolo di compensazione dell'indennità di rischio nel corso dell'anno 2019.

Riconoscimento di un importo pari ad euro 150,00 circa a titolo di compensazione dell'indennità di servizio esterno (euro 1,00 al giorno).

Uso delle restanti somme (circa 3.267,00 euro) per premiare le performance conseguite nel rispetto della seguente articolazione:

- 30% per performance individuale
- 70% per performance organizzativa

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Cirillo

Il Responsabile del Servizio
Michele Arch. Fioravanti



Di parte sindacale

R.S.U Aziendale
Segala Renato

FP CISL
Malin Francesco